

**BRUNO LEONI, *LA LIBERTÀ E IL DIRITTO*:  
TRA CRITICA ALLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA  
E DIFESA DELL'ORDINE DI MERCATO**

di **Claudia Atzeni**

1. *Diritto e legge in Bruno Leoni: una distinzione giuridico-teorica*

Muovendo da una serie di questioni fondamentali che ruotano attorno alla pensabilità di un ordinamento giuridico-politico liberale all'interno delle società contemporanee, Bruno Leoni si interroga, e al contempo *ci* interroga, sulla credibilità – prima ancora che sulla efficacia – di una teoria giuridica che appiattisca il concetto di diritto a quello di legislazione.

In questo contesto, assume ulteriore senso la scelta, tutt'altro che neutrale, operata da Carlo Lottieri nel ritradurre – in una nuova edizione di cui egli è anche curatore – il titolo dell'opera di Bruno Leoni, *Freedom and the Law*, come “La libertà e il diritto”<sup>1</sup>. Si tratta di una operazione non riducibile a un semplice adattamento linguistico e che riflette, piuttosto, un preciso orientamento teorico e metodologico che pare tradurre al meglio le intenzioni di Leoni: il termine “diritto” consente, infatti, di comprendere come la sua analisi attorno alla libertà – indiscussa protagonista del celebre testo – si collochi in un ambito più ampio e concettualmente più denso rispetto alla dimensione puramente positiva.

La riflessione intorno alla relazione tra diritto e legge, trasversalmente presente nella storia del pensiero giuridico e filosofico, non si è mai ridotta a una mera questione terminologica, poiché essa implica, evidentemente, visioni diverse dell'ordine normativo e del rapporto tra libertà e potere. Un rapporto che ha assunto declinazioni differenti nel

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Università Magna Graecia di Catanzaro.

<sup>1</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, Macerata, Liberilibri, 2024.

tempo e che pure mantiene intatta la sua rilevanza teorica e pratica, specialmente in ordine al tema della legittimità del diritto e al fondamento delle istituzioni giuridiche. Non si tratta, qui, di soffermarsi sulla distinzione fra questi due oggetti, bensì di sottolineare che la libertà, nell'opera di Leoni, lungi dall'esaurire la propria essenza nella regolazione che di essa compie la legge positiva, trova anzi garanzia e giustificazione in principi giuridici più ampi, potenzialmente anteriori e, talvolta, prevalenti rispetto alla norma positiva. Nelle pagine che compongono questo “classico del liberalismo”<sup>2</sup>, la libertà non emerge, infatti, come una concessione della legge positiva che ne delimita e regola il contenuto, bensì si configura essa stessa come un principio strutturale dell'ordine giuridico, trovando nel diritto il proprio quadro di riferimento essenziale. Negli studi di Leoni, del resto, il diritto non è mai sondato esclusivamente come insieme di norme cogenti, ma tratteggiato come sistema più complesso di valori, consuetudini e regole che interagiscono dinamicamente con l'esercizio della libertà individuale.

Inoltre, la scelta di Lottieri si allinea perfettamente a due fra le principali direttrici teoriche sviluppate da Bruno Leoni nel suo testo. La prima riguarda la concezione del diritto come fenomeno spontaneo, vicino alla tradizione di *common law*, piuttosto che alla normazione codificata tipica dei sistemi di *civil law* di matrice statualista. Nella prospettiva di Leoni, come si vedrà, la critica a una dimensione teorica del potere interamente incentrata sull'insieme di comandi legislativi imposti dall'alto conduce al tentativo di teorizzare, piuttosto, un sistema di regole in continua evoluzione, prodotto dell'interazione tra individui e capace di adattarsi alle esigenze mutevoli della società. Tradurre *law* con “diritto” anziché con “legge” significa, in tal senso, riconoscere il carattere dinamico e adattativo che Leoni attribuisce al diritto, distinto dalla rigidità della legge intesa come strumento di imposizione autoritativa. La seconda direzione teorica, immediatamente riconducibile alla precedente, è costituita dalla polemica dello Studioso contro il positivismo giuridico, in particolare quello di matrice kelseniana. Un'impostazione rigidamente positivista tende a identificare il diritto con l'insieme delle norme legali vigenti, senza interrogarsi sulla possibile esistenza di “qual-

<sup>2</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, in B. LEONI, “La libertà e il diritto”, a cura di C. LOTTIERI, Macerata, Liberilibri, 2024, p. ix.

cosa di completamente diverso dalla legislazione”<sup>3</sup>. Ecco perché optare per il termine “diritto” consentirebbe di mettere in evidenza una analisi – quella di Leoni – incentrata sull’esistenza di un ordine giuridico che non si esaurisce nella legislazione positiva, coerentemente a una visione del diritto inteso come struttura capace di garantire le libertà, anziché come mera limitazione o controllo delle stesse.

La scelta terminologica riveste, dunque, un’importanza filosofica e giuridica di primo piano: dal punto di vista liberale, e leoniano in particolare, mentre “legge” evoca la dimensione formale e coercitiva dell’ordinamento giuridico, “diritto” suggerisce un rapporto più profondo tra libertà e principi normativi, sottolineando la funzione garantista del diritto nei confronti della libertà individuale. In tal senso, l’efficacia del titolo *La libertà e il diritto* non si consuma in una scelta editoriale intorno all’opera, bensì ne amplifica il messaggio teorico, il quale evidenzia la continua tensione tra libertà e normatività presente nella codificazione – “punto conclusivo di un processo in cui prevale sempre l’autorità, proprio contro la libertà e l’iniziativa individuali”<sup>4</sup> – e la conseguente necessità di abbracciare una concezione del diritto che sia, all’opposto, espressione della libertà stessa.

Le riflessioni che emergono dalle pagine di Leoni ruotano, in particolare, attorno al rapporto tra libertà, diritto e democrazia rappresentativa e pongono una questione centrale: fino a che punto il diritto e le istituzioni democratiche possono darsi ancora come “strumenti efficaci per garantire la libertà individuale”<sup>5</sup>? Si tratta di un interrogativo particolarmente rilevante che contribuisce a misurare l’impatto che l’opera *Freedom and the Law* di Bruno Leoni ha prodotto sulla rinascita della tradizione liberale: in quella che egli legge come un’inflazione legislativa che riduce progressivamente gli spazi di libertà individuale, Leoni intravede “il tratto più impressionante della nostra epoca, oltre al progresso tecnologico e scientifico”<sup>6</sup>.

L’obiettivo che in questa sede si propone è quello di sondare la prospettiva che emerge dal testo di Leoni e di evidenziare quanto peculiare sia il contributo di uno studioso che ha avuto, senz’altro, il merito di af-

<sup>3</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 7.

<sup>4</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 8.

<sup>5</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. ix.

<sup>6</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 7.

frontare coraggiosamente la propria originalità, a pena di essere escluso, per anni, dal dibattito – filosofico-giuridico ma anche politologico – italiano. Bruno Leoni è stato un pensatore il cui posizionamento all'interno dell'arco liberale può apparire complesso e, sotto alcuni aspetti, ambiguo. Le sue posizioni hanno risentito dell'influenza di tradizioni diverse e, parallelamente, del vaglio critico cui egli ha sottoposto le concezioni dominanti tanto del diritto quanto dell'economia, il che lo ha reso un pensatore difficilmente etichettabile secondo categorie liberali tradizionali. Anche in ragione di tali premesse, e tenuto conto dello specifico lavoro di Leoni che stiamo a discutere, può valer la pena sondare una possibile vicinanza – che nel testo in esame mi pare sia più marcata di quanto non ci si aspetti, ed emerge, lo sottolineo, senz'altro più che altrove – tra Leoni e la Scuola di Friburgo. Riconosco la possibile controversia di questa tesi, anche in ragione delle complesse relazioni che si sono intrecciate tra Leoni e gli ordoliberali tedeschi, nonché l'azzardo di una interpretazione del suo pensiero che vada oltre le consuete collocazioni di Leoni nel panorama del liberalismo classico, talvolta in quello austriaco, a volte hayekiano o, ancora, libertario<sup>7</sup>. Tuttavia, auspico a che si tratti di una idea di cui poter discutere, e che, pur prestandosi a un confronto critico, incoraggi un dialogo che sia comunque arricchente per studiosi e studiose che, a vario titolo, si occupano di teoria liberale.

## 2. *Leoni e il rapporto tra libertà e diritto: giurisprudenza, mercato e democrazia*

L'impianto teorico di Bruno Leoni trae fondamento dai principi dell'individualismo metodologico propri della Scuola austriaca. In quest'ottica, la funzione della legislazione statale andrebbe drasticamente ridotta, confinata entro ambiti di intervento assai limitati, allo scopo di

<sup>7</sup> Rileva Grondona: “Per un verso, egli accetta il ruolo dello Stato (inteso come ordinamento a base giurisprudenziale) in tanto in quanto garante del mercato (posizione per alcuni tratti accostabile a quella ordoliberale, tra i giuristi italiani, espressa, oggi, ad esempio da Natalino Irti); per un altro verso, Leoni ritiene però Stato (inteso come Stato legislatore) e mercato incompatibili (perché la legislazione è nemica della libertà individuale)”, M. GRONDONA, *Bruno Leoni filosofo del diritto, della politica, della società. Per una lettura critica di Freedom and the Law: note in margine ad alcuni problemi aperti*, in “ICER Working Papers”, 1, 2010, p. 31.

privilegiare un diritto che trovi il proprio fondamento non tanto nella creazione legislativa quanto nella attività giurisprudenziale: secondo Leoni, per il quale “tutto è declinato come tecnica della libertà”<sup>8</sup>, la libertà costituisce “il presupposto e il risultato ‘inintenzionali’ di una serie di ‘scambi di poteri’ che gli individui hanno la possibilità di fare, che si devono conservare e che devono essere garantiti non tanto dallo Stato quanto dalle corti giurisprudenziali”<sup>9</sup>.

Non meraviglia, dunque, che Leoni fosse persuaso dall’identificazione del liberalismo con la tradizione di *common law*: una sorta di complementarità che risiedeva, per lui, nei formanti del sistema giuridico anglosassone, in grado di assurgere a modello di produzione di un diritto che fosse al riparo del potere legislativo e, dunque, del ceto politico.

Da tali considerazioni emergono degli aspetti salienti: innanzitutto, una specifica visione del ruolo del giudice; in secondo luogo, una precisa idea della libertà individuale, che soprattutto si dà come libertà economica e che trova nel mercato il suo ambito irrinunciabile; infine, una decisiva concezione della rappresentanza e delle decisioni collettive, su cui si tornerà nel prosieguo e su cui si farà leva nel prossimo paragrafo. È dalla combinazione di tali elementi che, come si tenterà di dimostrare, sembra emergere quella commistione, cui poc’anzi si accennava, tra il Leoni di *Freedom and the Law* e il pensiero della scuola ordoliberal.

Per ciò che attiene al ruolo del giudice, ha senso segnalare appena la complessità dello stesso e, in particolare, del giudice di *common law*. Nell’esercizio della sua funzione, nell’ambito della quale egli non si limita ad applicare la legge scritta, bensì contribuisce attivamente alla formazione del diritto, anche attraverso il meccanismo dello *stare decisis*, il giudice è chiamato costantemente a bilanciare la fedeltà alla tradizione giuridica con il suo inevitabile evolvere. In questo senso, il giudice è a un tempo custode della “omogeneità dei sentimenti e delle convinzioni già prevalenti in una società data”<sup>10</sup>, colui che agisce in continuità con quanto precedentemente statuito, garantendone il consolidamento e assicurando, peraltro, una certa prevedibilità del diritto, ma anche un innovatore conscio che il diritto debba adattarsi ai cambiamenti e a nuove esigenze sociali che richiedono, talvolta, un necessario superamento delle

<sup>8</sup> T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, in “Rivista AIC”, 1, 2014, p. 2.

<sup>9</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. xiv.

<sup>10</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 21.

rigidità normative. È, Leoni, un osservatore prudente, consapevole di quanto centrale sia, negli ordinamenti contemporanei, la tensione tra stabilità e mutamento e di quanto divenga rischiosa una attività giuridica che induca i soggetti di diritto a plasmare un diritto senza vincoli. La *common law*, poi, costituisce, sì, un sistema flessibile, ma la sua forza sta nell'equilibrio tra continuità e innovazione. Leoni ritiene che i giudici, nell'interpretare la legge, non possano ignorare i valori condivisi dalla compagine sociale; tuttavia, ciò non implica che essi debbano seguire pedissequamente l'opinione pubblica, col rischio di trasformarsi in attori politici, dovendo, anzi, riuscire a identificare i principi radicati nella tradizione giuridica e farsi interpreti abili del diritto, protagonisti responsabili del sistema giuridico, capaci di mantenere il diritto coerente con i suoi valori fondamentali<sup>11</sup>.

La premessa centrale di tali osservazioni è, infatti, quella per cui il ruolo del giudice non consista – né debba consistere – nella creazione *ex novo* di norme, bensì nell'interpretazione e nella manifestazione di un diritto che già esiste nella realtà sociale. Il giudice, in questo modello, assume quindi un ruolo quasi “espressivo”, più che creativo: dal momento che la sua funzione ideale risiederebbe nel tradurre in forma giuridica i valori e le norme che già si trovano affermati, in via spontanea, all'interno della società, egli conferirebbe voce a una struttura normativa che preesiste alla legislazione stessa. Ciò fa di Leoni un attento indagatore della giurisprudenza delle Corti americane e del diritto prodotto dai tribunali; nel porre, come rileva Cubeddu, una “dicotomia tra *common law* e mercato da una parte e tra legislazione e pianificazione dall'altra”<sup>12</sup>, egli fotografa la condizione del liberalismo fra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, un periodo in cui il dibattito liberale metteva radicalmente in questione gli spazi del potere legislativo e ridefiniva il rapporto che avrebbe dovuto instaurarsi fra Stato – dunque, diritto – e mercato.

Giungiamo allora al legame strettissimo che Leoni instaura tra libertà e mercato, un rapporto imprescindibile per cogliere la funzione dello Stato e le dinamiche che regolano la sua interazione con entrambi. Nel suo giuridicizzarsi – è lo stesso Leoni a chiarire che il concetto di libertà è non soltanto politico o economico “ma anche, e forse soprattutto, un

<sup>11</sup> Cfr. B. LEONI, *Il diritto come pretesa*, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2020.

<sup>12</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. xiv.

concetto giuridico, in quanto comprende necessariamente un intero complesso di conseguenze giuridiche<sup>13</sup> – la libertà individuale è, nell’ottica di Leoni, libertà negativa che rifugge l’ingerenza dello Stato; libertà economica, soprattutto; libertà di una iniziativa privata posta al riparo del giogo dell’iperlegislazione. È in questo ulteriore senso che la dimensione giuridica del liberalismo va rinvenuta nella *common law*: è nel solco del “sentiero statunitense”<sup>14</sup> che si sviluppano le idee di libertà di Leoni e che fanno, dello studioso, “un pensatore della libertà intesa come libertà dallo Stato”<sup>15</sup>.

Leoni affronta il dilemma perenne del liberalismo: stabilire fino a che punto lo Stato possa spingersi nel suo intervento senza compromettere la libertà individuale e quale criterio permetta di distinguere una azione pubblica legittima e vantaggiosa da una invasiva e arbitraria. Egli evidenzia come la libertà non sia un concetto astratto, ma una dimensione concreta, strettamente legata alla capacità di scelta e autodeterminazione dei cittadini. Ciò implica, da un lato, una concezione dell’ordinamento giuridico in cui la funzione regolativa dello Stato debba essere circoscritta, lasciando spazio a meccanismi competitivi tra diverse fonti normative e garantendo un equilibrio tra libertà individuale e ordine sociale; dall’altro, una concezione del mercato e della società in base alla quale la certezza del diritto debba essere garantita non attraverso l’accumulo normativo, né da un intervento centralizzato, bensì mediante un processo spontaneo e diffuso, in cui le decisioni individuali e le consuetudini concorrono a definire le regole della convivenza sociale. Da ciò deriverebbe la configurazione di un sistema giuridico nel quale le istituzioni operano in un contesto di prevedibilità e stabilità, favorendo una dinamica di adattamento regolativo che preserva la certezza delle condizioni economiche e giuridiche e che valorizza un quadro istituzionale che assicuri condizioni di libertà effettiva, prevenendo forme di potere arbitrario, sia pubblico che privato. La pianificazione economica è, in questa prospettiva, da guardare con sospetto. Alla volontà costruttivista di un legislatore che disegna *ex novo* un ordine costituzionale “totale” e intenzionalmente progettato, va dunque contrapposto un modello di riforme graduali, progres-

<sup>13</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 4.

<sup>14</sup> T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 3.

<sup>15</sup> L.M. BASSANI, Introduzione a B. LEONI, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2008, p. xxviii.

sive, attuate da tecnici in grado di dare continuità alle tradizioni esistenti: l'enfasi non va posta, dunque, sulla necessità di creare nuove norme (o, viceversa, di "esigere meno leggi"<sup>16</sup>), ma sulla capacità di riconoscimento, e della conseguente conservazione, di un ordine preesistente. Ecco che la teoria del diritto di Leoni intraprende una direzione specifica: come nota Buffoni, "il meccanismo economico della formazione dei prezzi e la produzione di norme giuridiche appartengono a un processo di evoluzione spontanea, di ricognizione di comportamenti individuali consolidati, in cui l'interazione sociale tra le azioni individuali, che perseguono fini soggettivi, produce le regole giuridiche"<sup>17</sup>.

Per Leoni, la libertà di scambio dei beni implichi necessariamente "il maggior grado possibile di indipendenza di fronte alla coercizione governativa: poiché questa si traduce sempre [...] in una limitazione della libera facoltà di scelta riguardo l'uso dei beni economici che si possiedono"<sup>18</sup>. Lo Studioso chiarisce, dunque, come il vincolo economico imposto dall'autorità pubblica si traduca inevitabilmente in una compressione della sfera individuale. La libertà economica non è per lui un elemento accessorio della libertà individuale, ma una sua espressione diretta e imprescindibile. La possibilità di disporre dei propri beni senza interferenze statali è il presupposto affinché gli individui possano esercitare le proprie pretese, senza dipendere da un potere centrale che determina arbitrariamente le condizioni del loro operare. In questa prospettiva, non può esistere libertà senza libertà economica, poiché ordine politico e ordine economico si riflettono reciprocamente, mostrando un nesso inscindibile<sup>19</sup>. Come è stato rilevato, infatti, "alla mancanza della libertà economica corrisponde sempre la mancanza della libertà politica e delle libertà civili per il semplice fatto che se il governo controlla i mezzi di produzione esso inevitabilmente controlla anche i fini che gli uomini possono realizzare"<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> C. LOTTIERI, *Diritto, giustizia e società nella filosofia sociale di Bruno Leoni*, in B. LEONI, "La libertà e il diritto", a cura di C. LOTTIERI, Macerata, Liberilibri, 2024, p. ixii.

<sup>17</sup> L. BUFFONI, *La moneta: la legge del valore e il valore di legge*, in "Rivista AIC", 3, 2018, p. 692.

<sup>18</sup> B. LEONI, *La polemica "liberista" contemporanea negli Stati Uniti d'America*, in B. LEONI, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, cit., pp. 383-384.

<sup>19</sup> A. MASALA, Prefazione a B. LEONI, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, cit., pp. xix-xx.

<sup>20</sup> A. MASALA, Prefazione a B. LEONI, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, cit., pp. xvi-xvii.

### 3. *Bruno Leoni e la Scuola di Friburgo: percorsi comuni nella sfiducia verso la democrazia rappresentativa*

Come sin qui si è detto, Bruno Leoni propone una riconsiderazione radicale del concetto stesso di diritto, rifiutando la tesi secondo cui esso sia riconoscibile esclusivamente come prodotto della legislazione statale. Leoni non rigetta, evidentemente, l'idea che debba esistere un ordine giuridico che imponga dei limiti a qualche livello; ciò che egli rifiuta, come è ovvio, non è un sistema giuridico *tout court*, bensì un sistema giuridico interamente incentrato sulla legislazione, in cui a ottenere esclusivo vantaggio personale sarebbero i rappresentanti e non i rappresentati: i parlamenti, infatti, eserciterebbero per Leoni una rappresentanza suppostamente tale, dal momento che i legislatori – così per come concepite le moderne democrazie rappresentative – non rappresenterebbero realmente i cittadini nel processo legislativo, ma solo gruppi di potere in grado di influenzare e costruire – politicamente, ma anche culturalmente – le maggioranze.

Nell'idea che il contenuto principale della libertà individuale sia rappresentato dalla libertà economica; nella visione della legislazione come dominio della politica; nella critica alla democrazia e alla rappresentanza, condotta sino a concepire i parlamenti, le classi e i sindacati come meri gruppi organizzati di potere, si possono individuare quegli elementi che avvicinano il pensiero di Bruno Leoni a quello ordoliberal, pur nella specificità dei due approcci e delle rispettive premesse teoriche.

Leoni sviluppa una critica senza residui alla democrazia rappresentativa, sottolineando la perversione del rapporto tra mandante e mandatario. Al contempo, egli mette in discussione l'idea che l'espansione normativa – e i problemi che da essa derivano – costituisca un fenomeno inevitabile, legato allo sviluppo tecnologico, suggerendo, piuttosto, quanto ciò sia connesso all'estensione del suffragio universale e alla conseguente pressione delle maggioranze organizzate<sup>21</sup>. Leoni teme che la legislazione diventi uno strumento immediato ma inefficace, eccessivamente condizionato dagli interessi contingenti di gruppi di po-

<sup>21</sup> “Sembra ragionevole credere che il suffragio universale [...] abbia dato origine a una quantità di problemi pari, se non superiore, a quelli creati con la tecnologia”, B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 216, n. 1. Si veda anche B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 128.

tere: “Sono convinto – afferma – che più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni collettive nell’ambito della politica e del diritto, con tutti i parafernali delle elezioni, della legislazione e così via, più avremo successo nel ristabilire uno stato di cose simile a quello che prevale nell’ambito del linguaggio, della *common law*, del libero mercato, della moda, del costume, ecc., ove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza”<sup>22</sup>. Allo stesso tempo, però, come nota Frosini, per Leoni “il mercato, come incontro di scelte, non è concepibile senza il diritto, come incontro di pretese”<sup>23</sup>, pur ribadendo che “nessun libero mercato è veramente compatibile con un processo di legislazione centralizzato da parte di autorità”<sup>24</sup>. L’ordinamento giuridico, che costituisce per lui “il diritto vivente, è il risultato effettivo dei comportamenti e dell’incontro spontaneo delle ‘pretese’ di innumerevoli individui”<sup>25</sup>. Ma la filosofia giuridica e politica di Leoni è tenuta imprescindibilmente insieme dal dato giuridico/politico e – forse soprattutto – economico: lo scambio libero e consensuale che sta alla base della azione dei singoli esige, per Leoni, lo “scambio di pretese (nel diritto) e [lo] scambio tra poteri (nella politica)”<sup>26</sup>.

È la difesa del mercato, da parte di Leoni, una difesa imposta e giustificata sotto il profilo etico, dal momento che il mercato è il luogo privilegiato per l’esercizio delle libertà e delle responsabilità individuali, che sono anche principi apicali nella scala dei valori che sostengono un ordine giuridico del mercato. La democrazia rappresentativa, al contrario, impedisce l’esercizio della libertà di scelta individuale, incompatibile, per Leoni, con la regola della maggioranza<sup>27</sup>. Leoni si sofferma più volte, sul punto, nel testo: “Dobbiamo allora ammettere che qualora una decisione della maggioranza non sia accettata liberamente, ma solo subita da una minoranza [...] la libertà individuale – nel senso di assenza di costrizione esercitata da altri – è incompatibile con la democrazia”<sup>28</sup>.

<sup>22</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 148-149.

<sup>23</sup> T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 2.

<sup>24</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 99.

<sup>25</sup> T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 1.

<sup>26</sup> C. LOTTIERI, *Diritto, giustizia e società nella filosofia sociale di Bruno Leoni*, cit., p. lxvii.

<sup>27</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 140.

<sup>28</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 117.

Si tratta di un assillo che accomuna Bruno Leoni e gli ordoliberali: nello “stretto rapporto del capitalismo con gli apparati burocratici [...] Eucken e gli ordoliberali vi scorgevano da un lato un principio di disordine e inefficienza, di conflitto e confusione, dall’altro l’anticamera per la pianificazione totale dell’economia a scopi politici”<sup>29</sup>. Un duplice rischio che costituisce un nodo teorico fondamentale anche per Leoni: come osserva Bassani, “la sua critica del binomio legislazione-pianificazione sembra investire, più che il socialismo, lo Stato interventista democratico”<sup>30</sup>. Analogamente agli ordoliberali<sup>31</sup>, anche Leoni descrive un potere politico sempre più condizionato da parlamenti dominati dai partiti, che egli legge come il prodotto di un assetto sociale ed economico in trasformazione. Un potere politico fortemente influenzato da parlamenti sempre più permeabili alle logiche partitiche, dettate da un ordine giuridico caratterizzato da intrecci complessi tra gli attori di mercato. Così come nella lettura ordoliberale il rischio emergente era costituito da un mercato concorrenziale non più fondato su rapporti privatistici tra soggetti posti su un piano di parità, bensì sempre più modellato da dinamiche contrattuali asimmetriche<sup>32</sup>, allo stesso modo Leoni teme un’espansione del diritto privato che mini la libertà individuale: “Se ammettiamo che la libertà individuale negli affari, cioè il libero mercato, è uno dei caratteri essenziali della libertà politica concepita come assenza di costrizione esercitata da altri, autorità comprese, dobbiamo anche concludere che la legislazione nell’ambito del diritto privato è fundamentalmente incompatibile con la libertà individuale”<sup>33</sup>. In entrambe le posizioni teoriche, la democrazia rappresentativa non serve

<sup>29</sup> L. MESINI, *Stato forte ed economia ordinata. Storia dell’ordoliberalismo (1929-1950)*, Bologna, il Mulino, 2023 (ebook).

<sup>30</sup> L.M. BASSANI, Introduzione a B. LEONI, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, cit., p. xi.

<sup>31</sup> Si vedano, ad esempio W. EUCKEN, *Trasformazioni strutturali dello Stato e crisi del capitalismo (1932)*, in “Filosofia Politica”, 1, 2019, pp. 23-44; A. RÜSTOW, *State Policy and the Necessary Conditions for Economic Liberalism*, in T. BIEBRICHER, F. VOGELMANN (eds.), “The Birth of Austerity. German Ordoliberalism and Contemporary Neoliberalism”, London, Rowman & Littlefield, 2017, pp. 143-149.

<sup>32</sup> A. RÜSTOW, *General Sociological Causes of the Economic Disintegration and Possibilities of Reconstruction*, in T. BIEBRICHER, F. VOGELMANN (eds.), “The Birth of Austerity. German Ordoliberalism and Contemporary Neoliberalism”, London, Rowman & Littlefield, 2017, pp. 151-161.

<sup>33</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 105.

efficacemente la regolazione economica e sociale. Mentre gli ordoliberali attribuiscono alla costituzione economica la funzione di limitare le interferenze politiche nel mercato, Leoni critica la regola di maggioranza e il potere legislativo, considerandoli ostacoli alla libertà individuale e alla formazione spontanea dell'ordine giuridico: "Quando la regola di maggioranza va a sostituire senza necessità la scelta individuale, la democrazia entra in conflitto con la libertà individuale. È questo particolare tipo di democrazia che dovrebbe essere tenuto al minimo allo scopo di conservare un massimo di democrazia compatibile con la libertà individuale"<sup>34</sup>.

Il concetto di "ordine", centrale nel pensiero ordoliberale<sup>35</sup>, suggerisce, poi, ulteriori sfumature di prossimità. L'ordine definisce un quadro normativo volto a garantire il corretto funzionamento del processo economico senza interventi esterni di natura politica o sociale e che si manifesta attraverso una razionalità strategica, capace di informare le politiche del diritto con l'obiettivo di costruire un ordinamento concorrenziale dotato di un proprio carattere normativo. Qui rileva, altresì, la nozione di "costituzione economica", intesa come la "decisione politica generale"<sup>36</sup> che struttura l'intero ordinamento economico. Se l'ordinamento giuridico può fondarsi su una legge fondamentale, la costituzione economica agisce come principio ordinatore dell'economia: pur non configurandosi necessariamente come un documento scritto, essa è comunque in grado di orientare le politiche del diritto, influenzando le scelte di chi governa e plasmando l'assetto normativo complessivo. Questa impostazione presenta significative affinità con il pensiero di Bruno Leoni, il quale condivide l'idea che l'ordine giuridico non debba necessariamente essere il prodotto della codificazione, bensì il riflesso tangibile di un sistema spontaneo di norme emergenti dalle dinamiche economiche

<sup>34</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 150.

<sup>35</sup> F. BÖHM, W. EUCKEN, H. GROSSMANN-DOERTH, *The Ordo Manifesto of 1936*, in T. BIEBRICHER, F. VOGELMANN (eds.), "The Birth of Austerity. German Ordoliberalism and Contemporary Neoliberalism", London, Rowman & Littlefield, 2017, pp. 27-39; A. RÜSTOW, *General Sociological Causes of the Economic Disintegration and Possibilities of Reconstruction*, cit., soprattutto pp. 158-159.

<sup>36</sup> F. BÖHM, *Economic Ordering as a Problem of Economic Policy and a Problem of the Economic Constitution*, in T. BIEBRICHER, F. VOGELMANN (eds.), "The Birth of Austerity. German Ordoliberalism and Contemporary Neoliberalism", London, Rowman & Littlefield, 2017, pp. 116.

e sociali, quale che sia la veste formale che esse assumeranno. In questa prospettiva, la vicinanza tra Leoni e l'ordoliberalismo si manifesta soprattutto nella convinzione che l'ordine economico debba precedere e condizionare quello giuridico, vincolando l'azione statale alla tutela dei principi del libero mercato. Si tratta di un processo evolutivo, che incede per via consuetudinaria, che condiziona le prassi dei giudici e abbraccia quello scambio di pretese che regge l'impianto teorico leoniano: in questo senso, ordine e costituzione economica ordoliberali si prestano al rifiuto di Leoni verso un processo centralizzato e arbitrario e sposano anche l'idea di concorrenza tra le norme giuridiche, secondo cui diverse soluzioni normative potranno competere tra loro finché prevarrà la più efficace nel risolvere i conflitti.

### *Conclusioni*

In conclusione, l'elemento di maggiore prossimità tra il pensiero di Bruno Leoni e quello ordoliberale risiede nella profonda diffidenza verso la democrazia rappresentativa e i meccanismi decisionali collettivi. Se, infatti, la regola di maggioranza costituisce il principio cardine dei processi democratici, essa si rivela per Leoni incompatibile con la libertà di scelta individuale. Sotto questo profilo, la centralità dell'iniziativa economica privata diviene il fulcro della libertà, minacciata tanto dall'eccesso di normazione quanto dalle dinamiche proprie della rappresentanza politica e delle organizzazioni collettive, come i sindacati. Questi ultimi, secondo Leoni, non soltanto limitano la libertà contrattuale degli stessi lavoratori che pretendono di tutelare, ma privano loro persino della possibilità di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle garantite dall'azione collettiva. Si consideri quanto affermato, altrove, dallo stesso Leoni: "Il movimento sindacale non produce nuova ricchezza [e] può comunque produrre effetti ancor più dannosi per i propri associati, dal momento che tende a privarli, e di fatto li priva, della libertà contrattuale, anche nel caso in cui questa libertà permettesse a ciascuno di loro di ottenere un salario maggiore di quello ottenuto grazie al sindacato"<sup>37</sup>.

Alla base di questa impostazione vi è, da parte di Leoni, una inter-

<sup>37</sup> B. LEONI, *La polemica "liberista" contemporanea negli Stati Uniti d'America*, cit., p. 408.

pretazione delle classi come gruppi di interesse articolati in una struttura verticale e non orizzontale, frutto delle influenze politiche provenienti dalle “società del continente europeo, avvelenate dalla teoria della lotta di classe”<sup>38</sup>. L’assenza di un antagonismo sociale che egli rilevava nel modello statunitense – conflitto che egli non vedeva benché fosse, già allora, assolutamente diffuso – rappresenterebbe, per lui, la condizione ideale per il pieno dispiegarsi di un ordine economico fondato sul mercato e non farebbe che dimostrare come i meccanismi della libertà individuale possano realizzarsi appieno senza i vincoli imposti dalla politica o dalle istituzioni democratiche.

Tale visione si intreccia con l’insofferenza di Leoni nei confronti di una certa “mitologia politica”<sup>39</sup>: il proliferare di leggi e regolamenti non soltanto soffoca la spontaneità del mercato, ma determina un abuso del potere statale che occorre tenere sotto stretto controllo. Da qui l’alternativa: o uno Stato che interviene con poche ed essenziali norme, o un sistema in cui siano i singoli a poter far valere le proprie pretese, in modo da vincolare l’uso della coercizione statale al solo rispetto dei diritti di proprietà: “È questa la funzione decisiva della *Rule of Law* in economia: sono i diritti di proprietà, ancor più che i diritti umani, a essere fondamentali”<sup>40</sup>.

Ne emerge, dunque, una tensione irrisolvibile tra libertà economica e decisione democratica, seppur declinata in forme differenti. Nella diffidenza verso la democrazia rappresentativa e i processi decisionali collettivi, Leoni si avvicina alle istanze ordoliberali, che concepiscono il mercato come un ordine autonomo da preservare contro le derive della regolazione statale. Se per Leoni la regola di maggioranza è un ostacolo alla libertà individuale, per gli ordoliberali il rischio principale è che le istituzioni democratiche, rispondendo alle pressioni redistributive, possano compromettere l’equilibrio economico e giuridico predefinito. In entrambi i casi, si delinea un’idea di ordine normativo in cui il diritto non costituisce lo strumento per mediare i conflitti sociali, ma il dispositivo attraverso cui vincolare l’azione politica e contenere ogni potenziale minaccia alla centralità dell’iniziativa privata.

<sup>38</sup> B. LEONI, *La polemica “liberista” contemporanea negli Stati Uniti d’America*, cit., p. 392.

<sup>39</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 26.

<sup>40</sup> T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 6.

**Abstract** - This article analyses the thought of Bruno Leoni in relation to his theoretical affinities with the Freiburg School, particularly regarding their shared distrust of representative democracy and collective decision-making processes. Although Leoni does not fit easily into traditional liberal categories, his critique of legislation, political representation, and collective organisations shows considerable similarities with ordoliberalism. This comparison emerges especially from a detailed examination of *Freedom and the Law*, in which Leoni develops his most clearly articulated reflections on the relationship between individual freedom, legislation, and democratic processes.

The analysis first examines the relationship between law and legislation in *Freedom*

*and the Law*, clarifying Leoni's approach to legal theory and the central role he assigns to adjudication over legislation. The relationship between freedom and law is then considered, focusing on Leoni's conception of the market and his critique of representative democracy. Finally, the study compares Leoni and the Freiburg School, highlighting the overlaps between his ideas and ordoliberalism.

Based on these elements, the article demonstrates how both perspectives reveal a fundamental tension between economic freedom and democratic decision-making, leading to a conception of law as a constraint on political action aimed at protecting the market order and private initiative from State and collective interference.